

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

DENOMINAZIONE ROMA CONTI ROSSINI A45

COD. A45 00

POLIZZA N. 400367319

MODELLO R17

CONTRAENTE ASS. CULT. BIBLIOTECA LORENZO LODI

DATA EMISSIONE 26/02/2020

X005 - Atto dichiarativo

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Le condizioni generali, mod. R01E/02, abbinate al mod. amministrativo R17 si intendono abrogate e contestualmente sostituite dalle CGA del mod. R60 ed. 07/03

CONDIZIONI PARTICOLARI**ESTENSIONE AL NOVERO DEI TERZI**

Si precisa che sono considerati terzi i soci limitatamente alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 c.p..

DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

L'assicurazione vale, fino a concorrenza di EURO 100.000,00) per sinistro indicato in polizza per la presente Sezione, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione. La presente estensione di garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di EURO 1.500,00).

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Ad integrazione di quanto disposto dalle CGA, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

PRECISAZIONE RISCHI ASSICURATI

A maggior precisazione ed integrazione di quanto disposto dalle CGA, la garanzia è operante in relazione ai rischi derivanti:

- a) dall'esercizio dell'attività descritta in polizza
- b) dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati ed aree ad essi pertinenti, nonché da macchinari, impianti ed attrezzature, anche se poste all'esterno dell'Azienda, purché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa.

COSE CONSEGNATE AL GUARDAROBA:

A parziale deroga dell'art. 3 lett. c), sono compresi danni subiti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate al servizio di guardaroba con apposito personale di custodia.

Restano esclusi i danni:

- a denaro, oggetti preziosi, titoli di credito e carte valori in genere;
- da incendio, esplosione e scoppio nonché da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

Per ogni cliente danneggiato sono pattuiti una franchigia assoluta di euro 150 ed un limite di indennizzo di euro 1.000,00.

La Società per questa garanzia non sarà comunque tenuta a pagare somme per un ammontare complessivo superiore a euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, nonché alla presentazione, anche con dimostrazione, di prodotti aziendali presso terzi;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla

gestione delle date.

PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Ad integrazione di quant'altro disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:

- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

RAPINE e/o ATTENTATI

La garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.

VISITE GUIDATE CORSI PROFESSIONALI CONVEGNI

La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ COMPRESI I

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;

- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 200,00 per ciascun sinistro.

LAVORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 (ex 494/96)

La garanzia comprende i rischi derivanti dalla committenza, ai sensi del testo unico sulla sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008, per danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori nei cantieri pertinenti ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

La garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D. Lgs.;

- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal precitato D. Lgs. ed in particolare abbia regolarmente predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali.

COMMITTENZA

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.

DANNI A VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nelle aree, di pertinenza aziendale, adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato e comunque nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

POSSESSO REQUISITI DI LEGGE

L'operatività della garanzia è subordinata al possesso, da parte del Titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta di Euro 250,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 250,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

REGOLAZIONE PREMIO

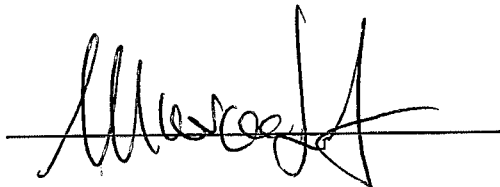
Il premio, anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel numero degli associati, che superata la soglia di n. 30, pagheranno un premio suppletivo di E. 4,00 imponibile per ogni associato addizionale, fermo il premio minimo stabilito in polizza di E. 250,00.=

A parziale deroga di quanto indicato nel Mod. R17/02 il presente contratto è regolato anche dalle condizioni e definizioni contenute nel Mod. R60 ed. 07/2003, che forma parte integrante del presente contratto e che il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel Modello R60 ed. 07/2003 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di avere ricevuto.

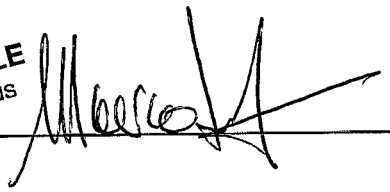
IL CONTRAENTE/ASSICURATO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Biblioteca "Lorenzo Lodi" - Onlus
C.F. 97901110581
Sostienici con il tuo 5x1000



- Art. 7 - (tacito rinnovo del contratto)
- Art. 8 - (recesso del contratto in caso di sinistro)
- Art. 9 - (recesso per aumento del livello generale dei prezzi)
- Art.10 - (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio)
- Art.11 - (assicurazioni complementari: facoltà di recesso)
- Art.12 - (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi)
- Art.16 - (deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

ASSOCIAZIONE CULTURALE
Biblioteca "Lorenzo Lodi" - Onlus
C.F. 97901110581
Sostienici con il tuo 5x1000



Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 7 pagine.

Generali Italia S.p.A.



ASSOCIAZIONE CULTURALE
Biblioteca "Lorenzo Lodi" - Onlus
C.F. 97901110581
Sostienici con il tuo 5x1000

Contraente/Assicurato

